

Documento n. 23.1 del 30/10/2020 in vigore dal 01/01/2021

FOGLIO INFORMATIVO

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (Provvedimento di Banca d'Italia 29.7.2009 e successive modifiche)

Fideiussioni & Cauzioni

SEZIONE I - INFORMAZIONI SU FINANZIARIA ROMANA S.p.A.

Denominazione sociale: Finanziaria Romana SpA

Cod. Fiscale e P.IVA 08103341007 Sede legale: 00198 Roma (RM) Via Dora, 1

Capitale sociale: 6.000.000,00 Euro interamente

versato

Iscrizione all'Albo: Banca d'Italia Albo Unico ex art.

106 D.Lgs. 385/93 (TUB) ABI n. 32971.4 **Telefono:** 06 85356569 - **Fax** 06 8555882

Pec: firo@legalmail.it

Sito Internet: www.finanziariaromana.it

SEZIONE II - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica.

Finanziaria Romana S.p.A. è una società finanziaria autorizzata al rilascio di garanzie fideiussorie attraverso le quali garantisce un terzo (il Beneficiario), per l'adempimento di un'obbligazione assunta da parte di un altro soggetto (debitore principale o Contraente).

La fideiussione è una garanzia di natura personale ed accessoria. Essa presuppone un'obbligazione principale alla quale collegarsi per garantirne l'adempimento. Se non sorge o si estingue l'obbligazione principale, perde efficacia anche l'obbligazione accessoria. La fideiussione è efficace anche se il debitore garantito rimane estraneo al rapporto e non è a conoscenza dell'avvenuto rilascio.

La fideiussione deve essere rilasciata per iscritto, in alcuni casi può essere formalizzata con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il Fideiussore è di regola obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. La fideiussione può essere rilasciata a garanzia dell'intero importo dell'obbligazione principale o per una quota dello stesso.

Quando la fideiussione viene prestata per la stessa obbligazione da più persone, fisiche o giuridiche, queste sono obbligate in solido oltre che fra loro anche nei confronti del debitore principale; il Beneficiario può rivolgersi a ciascuno dei fideiussori per conseguire l'intera prestazione, (art. 1946 C.C.) sia che abbiano prestato la fideiussione congiuntamente o separatamente e siano ciascuno a conoscenza delle rispettive obbligazioni o le ignorassero.

L'importo della garanzia fideiussoria non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale in relazione al valore dell'obbligazione garantita.

Principali rischi (generici e specifici) dell'operazione.

I rischi derivanti dall'operazione intercorrente con FINANZIARIA ROMANA S.p.A. sono intrinsecamente connessi e conseguenti alla capacità/incapacità del richiedente la fideiussione di far fronte all'impegno contratto. Qualora il Contraente sia inadempiente verso il Beneficiario e FINANZIARIA ROMANA S.p.A. sia chiamata ad effettuare il pagamento per l'obbligazione assunta dal Contraente (escussione della fideiussione), il Contraente stesso è tenuto a rimborsare a FINANZIARIA ROMANA S.p.A. quanto dalla medesima corrisposto al Beneficiario maggiorato delle spese legali come da tariffario forense.

Tra i principali rischi occorre inoltre considerare la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e altre spese) ove contrattualmente previsto.

SEZIONE III - CONDIZIONI ECONOMICHE

Finanziaria Romana S.p.A. non percepisce denaro per ragioni che non siano quelle indicate nel Foglio Informativo.

Nessun cliente è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli agenti assicurativi, agli agenti in attività finanziaria ed ai mediatori creditizi che collaborano con Finanziaria Romana costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo.

Nessun agente assicurativo, agente in attività finanziaria e mediatore creditizio di Finanziaria Romana è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo.

Corrispettivo della garanzia fideiussoria

Il corrispettivo della garanzia non è rimborsabile ed è da addebitare al Contraente con pagamento anticipato per tutta la durata della fideiussione.

Il tasso da applicare per la determinazione della commissione varia in funzione della tipologia, dell'importo e della durata della garanzia fideiussoria rilasciata.

Nella tabella sottostante (Tabella 1) sono elencati le commissioni, i costi e le spese da considerare per il calcolo del corrispettivo di garanzia fideiussoria per l'attestazione di capacità finanziaria per le attività di trasporto su strada di merci e/o persone:



- 1. Commissioni, suddivise in:
 - a) Importo minimo: variabile da Euro 200,00 a Euro 285,00 in base alla somma garantita;
 - b) Importo massimo: variabile da Euro 300,00 a Euro 400,00 in base alla somma garantita;
 - c) Tasso minimo: previsto in caso di importo della somma garantita uguale o superiore a Euro 24.000,00 e pari all'1,50%;
 - d) Tasso massimo: previsto in caso di importo della somma garantita uguale o superiore a Euro 24.000,00 e pari al 2,00%.
- 2. Costi di spedizione: pari a euro 25,00, applicabili solo in caso di invio della documentazione cartacea, ad esempio a seguito di autenticazione notarile dell'atto qualora espressamente richiesta dal cliente.
- 3. Spese di istruttoria: pari a euro 0,00.
- 4. Spese notarili: pari a euro 40,00 (applicabili solo in caso di richiesta espressa del cliente di un'autenticazione notarile dell'atto).
- 5. Spese per comunicazioni periodiche annuali: previste in caso di spedizione delle comunicazioni in formato cartaceo, pari a euro 2,50.

Di conseguenza, il costo complessivo dell'operazione è dato dalla somma delle suddette voci:

Costo complessivo dell'operazione=commissione sulle somme garantite + costi di spedizione + spese di istruttoria + spese notarili + spese per comunicazioni periodiche annuali

ESEMPI DI CALCOLO DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERAZIONE

Esempio 1

Durata: 12 mesi;

Somma garantita: 14.000,00 €;

Tasso: 1,80%

Commissione: 14.000,00 € * 1,80%= 250,00 €

Costo complessivo dell'operazione= $250,00 \in (commissione \ sulla \ somma \ garantita) +0,00 \in (costi \ di \ spedizione) +0,00 \ (spese \ di \ istruttoria) +0,00 \in (spese \ notarili) +0,00 \ (spese \ per \ comunicazioni \ periodiche) = <math>250,00 \in .$

Esempio 2

Senza richiesta espressa del cliente di un'autenticazione notarile dell'atto

Durata: 12 mesi;

Somma garantita: 29.000,00 €;

Tasso: 1,50%

Commissione sulla somma garantita: 29.000,00 € * 1,50%= 435,00 €

Costo complessivo dell'operazione= $435,00 \in$ (commissione sulla somma garantita) $+0,00 \in$ (costi di spedizione) +0,00 (spese di istruttoria) $+0,00 \in$ (spese notarili) +0,00 (spese per comunicazioni periodiche) = **435,00** \in .



Tabella 1. Corrispettivo di garanzia fideiussoria per l'attestazione di capacità finanziaria per le attività di trasporto su strada di merci e/o persone

Tipologie di garanzia rilasciate per le attività di trasporto su strada di merci e/o persone 1	Valore nominale della garanzia		durata dell	antita (commisur a garanzia)		Costi di spedizione*	Spese di istruttoria	Spese notarili**	Spese per comunicazioni periodiche annuali***
		Importo min	Importo max	Tasso min %	Tasso max %				
	9.000,00€	200,00 €	300,00 €			25,00 €	0,00€	40,00 €	2,50 €
	14.000,00 €	250,00 €	400,00 €			25,00 €	0,00€	40,00 €	2,50 €
	19.000,00€	285,00 €	400,00 €		-	25,00 €	0,00€	40,00 €	2,50 €
1	da 24.000,00 €			1,50%	2,00%	25,00 €	0,00 €	40,00 €	2,50 €

¹ L'emissione di garanzie per la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria per le attività di trasporto su strada di merci e/o persone e delle attestazioni per la dimostrazione del requisito di capacità finanziarie sono subordinate alla compilazione della domanda di Attestazione oltre che gli altri documenti previsti dalla normativa vigente.

Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso ai sensi di legge e sul sito internet di Finanziaria Romana.

SEZIONE IV – SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Nel caso di attestazioni necessarie per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria per l'attività di trasporto su strada di merci e/o persone, su richiesta del Contraente, ma a proprio insindacabile giudizio, Finanziaria Romana potrà rilasciare a beneficio di un terzo Beneficiario una fideiussione che è accessoria all'impegno contratto dal Contraente verso il Beneficiario medesimo.

In caso di rilascio di fideiussione, il Contraente si obbliga a versare a Finanziaria Romana quanto stabilito nelle condizioni economiche sopraindicate in Sezione III.

Corrispettivo Fideiussorio – Recesso

Con la sottoscrizione dell'atto di fideiussione, il Contraente è tenuto a pagare in via anticipata il corrispettivo fideiussorio previsto; tale compenso rimarrà definitivamente e per l'intero importo acquisito dalla Società a prescindere dalla effettiva durata della garanzia.

Qualora il diritto di recesso venga esercitato per mezzo di strumento telematico, i termini per l'esercizio di tale diritto decorrono dalla data di ricezione della comunicazione.

Regresso

Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Fideiussore tutte le somme da questo versate in forza dell'atto di fideiussione per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 del C.C. Gli interessi di cui al D. Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni da ricevimento della richiesta.

Mancata accettazione della Garanzia

La mancata accettazione dell'atto fideiussorio da parte del Beneficiario ed i provvedimenti conseguenti non costituiranno alcuna responsabilità a carico del Fideiussore.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto contrattuale

La garanzia fideiussoria è limitata alle obbligazioni contrattuali e cessa alla data di scadenza indicata nell'atto.

Operazioni e Servizi

Informazioni, chiarimenti o reclami relativi a servizi e/o prodotti forniti dalla Società dovranno essere inoltrati in forma scritta (Raccomandata A.R.) alla Direzione Generale della Società che provvederà ad interessare il competente ufficio.

Il responsabile del servizio condurrà i successivi contatti con il richiedente in forma scritta e/o telefonica fino a composizione o conclusione della controversia.

Reclami, Ricorsi e Conciliazione

La FINANZIARIA ROMANA S.p.A. ha aderito all'Arbitro Bancario Finanziario, di seguito ABF, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie con i Clienti.

Ai sensi della delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, per sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie si intende l'insieme formato dall'organo decidente, composto in funzione degli interessi degli intermediari e dei clienti coinvolti nella controversia, dal procedimento e dalle relative strutture organizzative regolati dalle disposizioni della Banca d'Italia.

^{*} I costi di spedizione sono connessi all'invio della documentazione relativa l'autenticazione notarile dell'atto, qualora espressamente richiesta dal cliente

^{**}Le spese notarili vengono applicate solo in caso di richiesta espressa del cliente di un'autenticazione notarile dell'atto;

^{***} Spese previste per spedizione cartacea. Nel caso di comunicazioni periodiche annuali online il servizio è gratuito.



L'eventuale ricorso all'ABF deve essere preceduto da un reclamo scritto inviato all'Ufficio Reclami:

- via e-mail all'indirizzo reclami@finanziariaromana.it;
- reclami.finanziariaromana@pec.it;
- via lettera raccomandata all'indirizzo:

FINANZIARIA ROMANA S.p.A. Ufficio Reclami Via Dora, 1 00198 – ROMA

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta oppure se la stessa non perviene nel termine di 30 giorni, si può presentare il ricorso all'Arbitro, purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario.

Il reclamo deve essere presentato registrandosi sul portale ABF all'indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it

Per avere tutte le informazioni necessarie e/o per poter predisporre correttamente il ricorso il Cliente potrà:

- consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it
- recarsi presso qualsiasi Filiale della Banca d'Italia aperta al pubblico
- al numero verde 800 196 969 Opzione 1
- consultare l'area reclami sul sito istituzionale di Finanziaria Romana <u>www.finanziariaromana.it</u> e scaricare la documentazione, comprendente anche le guide ABF.

Foro Competente - Forme di comunicazione alla Società

Per tutte le controversie tra il Fideiussore ed il Contraente è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla garanzia fideiussoria, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A.R. alla sede della sua Direzione Generale, e per conoscenza, all'Agenzia alla quale è assegnata la garanzia fideiussoria.

LEGENDA

Fideiussione: è il contratto con il quale un soggetto (il fideiussore) garantisce personalmente l'adempimento degli obblighi contrattuali di un altro soggetto (il Contraente) nei confronti di un terzo (il Beneficiario) (art. 1936 c.c.)

Il fideiussore è colui o coloro che:

- rilascia la garanzia a favore di un Beneficiario e incassa il corrispettivo;
- paga l'eventuale indennizzo;
- esercita il diritto di surroga nei confronti del Beneficiario.

Debitore, Contraente o Coobbligato è il soggetto (persona física o giuridica) nell'interesse del quale è stata rilasciata una garanzia. È colui che:

- è obbligato ad adempiere l'obbligazione principale ed a prestare la garanzia;
- paga il corrispettivo della fideiussione;
- con il suo comportamento inadempiente può generare il sinistro.

Beneficiario, Ente Garantito Assicurato è il soggetto a beneficio del quale la garanzia è rilasciata.

È colui che:

- chiede la garanzia e la riceve sotto forma di atto fideiussorio;
- può subire il danno per l'inadempienza del Contraente;
- chiede il risarcimento al garante.

Corrispettivo: è la somma corrisposta dal Contraente per l'emissione della fideiussione, calcolata anticipatamente in relazione alla somma garantita e in un'unica soluzione per l'intera durata prevista dal contratto.

Sinistro o escussione della garanzia: atto giuridico mediante il quale il Beneficiario, a causa dell'inadempienza del debitore principale (il Contraente), riscuote la somma garantita dalla fideiussione.

Reclamo: Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (per es. tramite fax, email) a Finanziaria Romana un suo comportamento o una omissione

Rivalsa: è quella azione di recupero della somma pagata al Beneficiario, che il Garante effettua nei Confronti del Contraente e/o degli eventuali coobbligati (art. 1950 e 1951 c.c.)